

## STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE SMART CITY HUB SWITZERLAND

### 1. Nome e sede sociale

- 1.1 Sotto il nome SMART CITY HUB SWITZERLAND (di seguito denominata associazione) è costituita un'associazione ai sensi dell'Art. 60 ff. del Codice civile svizzero.
- 1.2 La sede dell'associazione è San Gallo.

### 2. Scopo e compiti

- 2.1 Lo Smart City Hub Switzerland è un'associazione senza scopo di lucro aperta alle città, i comuni e le loro aziende (ad esempio aziende municipalizzate, aziende di approvvigionamento e simili), i fornitori di servizi parastatali e ulteriori uffici federali così come le scuole superiori che desiderano sostenere e promuovere i suoi obiettivi. L'associazione è neutrale dal profilo politico, religioso e sotto ogni altro aspetto.
- 2.2 L'obiettivo dell'associazione è la promozione mirata della collaborazione e dello scambio di conoscenze nell'ambito Smart City nelle città e le loro aziende, i fornitori di servizi parastatali<sup>1</sup>, così come gli uffici federali e la ricerca.
- 2.3 L'associazione vuole sostenere i suoi membri nello sfruttamento delle sinergie e mettere insieme nel miglior modo possibile le conoscenze e le competenze necessarie.
- 2.4 A questo scopo l'associazione può avviare, mettere in atto, realizzare o sostenere specifici progetti, programmi e manifestazioni.
- 2.5 I compiti dell'associazione includono in particolare:
  1. Sostegno dei membri nell'attuazione dei loro progetti Smart City, in particolare per risparmiare tempo e costi.
  2. Promozione di un dialogo aperto e della collaborazione sulla base di una terminologia comune e uniforme.
  3. Promozione di soluzioni nuove, innovative e orientate al cittadino risp. al cliente così come utilizzo delle sinergie e dell'effetto di scala.
  4. Promozione della collaborazione e della comunicazione con altre organizzazioni e creazione di alleanze attive nell'ambito Smart City.
  5. L'associazione coordina l'elaborazione di direttive tecniche per la standardizzazione e promuove interfacce uniformi in tutta la Svizzera.
  6. Rappresentanza degli interessi dell'associazione in particolare presso il grande pubblico, le autorità e la politica.
  7. Accettazione di contratti di servizio che servono allo scopo dell'associazione e vanno a beneficio dei soci.

---

<sup>1</sup> Con il termine fornitori di servizi parastatali si intendono i fornitori di servizi in cui la Confederazione detiene la maggioranza delle azioni (ad es. Swisscom, FFS) o un'azienda pubblica (come la Posta).

### **3. Membri**

L'associazione conta i seguenti membri

1. Membri con diritto di voto
2. Sostenitori

#### 3.1 Membri con diritto di voto

Possono diventare membri con diritto di voto le città e i comuni svizzeri risp. le loro aziende così come le aziende pubbliche (ad es. la Posta) e le imprese sotto forma di SA in cui la Confederazione detiene la maggioranza delle azioni (come le FFS e Swisscom).

#### 3.2. Sostenitori / Membri senza diritto di voto

- Le persone fisiche e giuridiche che desiderano sostenere finanziariamente gli sforzi dell'associazione possono diventare sostenitori / membri senza diritto di voto.
- La lista dei sostenitori sarà resa nota a tutti i membri e corredata da informazioni principali.

3.3 Le domande di adesione sono da inoltrare in forma scritta al comitato che prende la decisione finale in merito all'adesione.

#### 3.4. L'adesione termina con

- La dimissione
- Lo scioglimento e la liquidazione
- L'esclusione

3.5 La dimissione è possibile a fine anno con tre mesi di preavviso attraverso una dichiarazione scritta al comitato. La quota associativa per l'anno in corso è comunque da versare.

3.6 Il comitato può escludere per motivi importanti qualsiasi membro in qualsiasi momento. Motivi importanti sono, in particolare, una condotta disonorevole, la violazione degli accordi di collaborazione di un membro o le azioni di un membro contro gli interessi dell'associazione. Di regola la decisione dell'esclusione avviene solo dopo aver ascoltato il membro e viene comunicata in forma scritta e ha effetto immediato. L'esclusione avviene automaticamente se la quota associativa non è stata pagata e se due solleciti non hanno avuto esito positivo. L'esclusione può essere oggetto di ricorso davanti all'assemblea dell'associazione.

3.7 L'adesione non è trasferibile.

### **4. Finanziamento**

4.1 Le entrate dell'associazione sono in particolare:

- Le quote associative;
- Le sponsorizzazioni;
- Le donazioni;
- Ricavi da contratti di servizio.

4.2. Le quote associative sono fissate ogni anno dall'assemblea dell'associazione.

### **5. Organi**

5.1 Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dell'associazione

- Il comitato
- Il segretariato
- L'ufficio di revisione

## **6. L'assemblea dell'associazione**

- 6.1 L'assemblea ordinaria dell'associazione si svolge ogni anno.
- 6.2 L'invito all'assemblea dell'associazione deve essere inviato per iscritto, per e-mail o altri canali di comunicazione, dal comitato almeno venti giorni prima dell'assemblea, indicando l'ordine del giorno. Le proposte per l'assemblea dell'associazione devono essere presentate per iscritto al comitato al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea. Se sono state inoltrate delle proposte, il comitato invia immediatamente l'ordine del giorno aggiornato ai membri con diritto di voto.
- 6.3 Su decisione del comitato o su richiesta di almeno due quinti di tutti i membri, il comitato convoca un'assemblea straordinaria. L'invito deve essere inviato per iscritto almeno venti giorni prima dell'assemblea.
- 6.4 L'assemblea dell'associazione può deliberare esclusivamente sui punti presenti nell'ordine del giorno. Ogni membro ha diritto di presentare le proprie osservazioni durante le attività assembleari.
- 6.5 Con il consenso di tutti i membri aventi diritto di voto presenti, un'assemblea dell'associazione può svolgersi anche senza il rispetto delle condizioni formali per la convocazione dell'assemblea.
- 6.6 L'assemblea dell'associazione è l'organo superiore e ha in particolare le seguenti competenze:
1. La decisione in merito allo scioglimento dell'associazione, così come alla liquidazione del patrimonio dell'associazione
  2. Definizione e modifica degli statuti
  3. Definizione delle quote associative
  4. Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali
  5. Decisione in merito al budget annuale
  6. Scarico del comitato
  7. Elezione e destituzione del/della presidente e degli altri membri del comitato
  8. Nomina e destituzione degli altri organi (ufficio di revisione)
  9. Decisione in merito ai ricorsi in caso di esclusione
- 6.7 Le decisioni dell'assemblea dell'associazione sono prese attraverso una votazione aperta con maggioranza dei voti espressi. Per le decisioni seguenti sono richiesti tre quarti dei membri presenti aventi diritto di voto:
1. Modifica degli statuti
  2. Scioglimento dell'associazione
- 6.8 Le decisioni dell'assemblea dell'associazione sono protocollate.
- 6.9 Tutti i membri presenti aventi diritto di voto hanno lo stesso diritto di voto. In caso di parità di voti decide il/la presidente.

## **7. Il comitato**

- 7.1 Il comitato è composto da un minimo di tre membri. Il comitato è eletto dall'assemblea dell'associazione per un mandato di due anni. La rielezione è consentita.

7.2 Il comitato è composto da:

1. Presidente
2. Vicepresidente
3. Segretario/a
4. Cassiere

Il cumulo di cariche è consentito tranne che per il presidio e il vicepresidio.

7.3 Il comitato agisce all'interno dell'associazione come un collegio. Si occupa di tutte le questioni non affidate all'assemblea dell'associazione o al segretariato, gestisce le attività in corso, attua le decisioni dell'assemblea dell'associazione e decide in merito all'orientamento strategico e ai progetti e rappresenta l'associazione all'esterno.

7.4 I membri del comitato effettuano una firma collettiva a due. Ciò vale anche per i poteri di firma del personale dirigente o dei dipendenti delle filiali.

7.5 Il comitato è autorizzato a delegare interamente o in parte la gestione delle attività o altri compiti a singoli membri o a terzi e a istituire delle commissioni o consigli consultivi. In tal caso il comitato assicura la sorveglianza.

7.6 Il comitato ha il quorum se è presente almeno la metà dei membri del comitato, tra cui il/la presidente o il/la vicepresidente. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo.

7.7 Il comitato è convocato dal/dalla presidente. Ogni membro del comitato può richiedere in qualsiasi momento l'organizzazione di una riunione. Le delibere circolari sono ammesse se sono adottate approvate a maggioranza semplice e nessun socio richiede la convocazione di una riunione. Le deliberazioni circolari devono essere riportate nel verbale della successiva riunione ordinaria del Consiglio.

7.8 Le riunioni del comitato sono protocollare.

## **8. Direzione e segretariato**

Il comitato nomina una direzione e la incarica dello svolgimento delle attività correnti dell'associazione (inclusi segretariato, contabilità), attraverso un mandato o un contratto di lavoro e sulla base di un capitolato d'oneri.

## **9. Ufficio di revisione**

9.1 L'assemblea dell'associazione nomina per la durata di due anni due revisori dei conti, che non possono essere membri del comitato. In alternativa può essere nominato un soggetto giuridico riconosciuto come revisore ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero.

9.2 L'ufficio di revisione verifica il rispetto delle disposizioni legali e statutarie.

## **10. Patrimonio dell'associazione**

10.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote dei membri e dai contributi di qualsiasi natura provenienti da persone fisiche e giuridiche o da altre fonti, come i ricavi dei servizi.

10.2 La responsabilità dell'associazione si limita esclusivamente al suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

10.3 I membri non hanno alcun diritto personale sul patrimonio dell'associazione. In caso di scioglimento

dell'associazione, l'assemblea dell'associazione decide la distribuzione del ricavato dopo la liquidazione.

#### **11. Entrata in vigore**

Questi statuti modificati sono stati adottati durante l'assemblea generale del 38 marzo 2023. Gli statuti entrano in vigore alla data della risoluzione e sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Il presidente

Redattore

Christian Geiger

Benjamin Szemkus